

12. Incompatibilità



L'incompatibilità per i poteri comunali è regolata dalla Costituzione cantonale, dalla legge sull'esercizio dei diritti politici e dalla legge organica comunale.

A. Municipio: incompatibilità per carica e per parentela

art. 54 cpv. 2 Cost. TI
art. 82 LOC

Non possono assumere la **carica** di Municipale e di supplente:

- i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato;
- i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti (compresi i giudici di pace e i loro supplenti);
- i funzionari dirigenti dell'Amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio;
- i docenti di nomina comunale;
- i dipendenti del Comune e delle sue aziende.

art. 83 LOC

Non possono far parte dello stesso Municipio (incompatibilità per parentela), salvo eventuali deroghe concesse ai Comuni con meno di 300 abitanti:

- coniugi;
- genitori e figli;
- fratelli;
- suoceri con generi e nuore;
- zii e nipoti consanguinei;
- partner registrati;
- conviventi di fatto;
- cognati.

art. 111 cpv. 1 e 2 LEDP

Nel caso in cui dovessero risultare eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibili, appartenenti al medesimo gruppo oppure a gruppi diversi è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di due candidati in grado di parentela incompatibili l'elezione è determinata per sorteggio. L'escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

art. 111 cpv. 3 LEDP

Nel caso di un'*elezione complementare* e verificandosi *incompatibilità per parentela*, la priorità spetta a chi è già in carica. L'escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

art. 111 cpv. 4 e 5 LEDP

Qualora risultassero eletti un candidato alla carica di Municipale e un supplente in grado di parentela incompatibile il supplente è escluso.

B. Consiglio comunale: incompatibilità per carica

art. 54 cpv. 2 Cost. TI
art. 43 LOC

Non possono assumere la **carica** di Consigliere comunale:

- i Consiglieri di Stato;
- i Municipali e i supplenti;
- i dipendenti del Comune e delle sue aziende.

I docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale.

Nota bene

Il Cancelliere dello Stato, i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti, i giudici di pace e i loro supplenti possono far parte del Consiglio comunale.

Per la carica di Consigliere comunale non vi sono restrizioni relative alla parentela.

Casi pratici

1. Incompatibilità per carica

Un docente delle scuole elementari è stato eletto Municipale e Consigliere comunale.

La carica di Municipale è incompatibile con quella di docente: egli può optare per la carica di Consigliere comunale o per la carica di Municipale ma in quest'ultimo caso rinunciando alla nomina di docente comunale.

2. Incompatibilità per carica: congedo non pagato di un docente

La posizione di docente di nomina comunale è incompatibile con la carica di Municipale, anche se la funzione temporaneamente non è esercitata poiché il docente è al beneficio di un congedo non pagato.

3. Incompatibilità per carica: dipendente comunale eletto alla carica di Municipale

Il dipendente comunale eletto alla carica di Municipale deve rispettare i termini di disdetta dall'impiego comunale previsti dal Regolamento dei dipendenti, se opta per la carica di membro di Municipio?

I termini di disdetta del rapporto di dipendente non devono essere rispettati, poiché l'incompatibilità è espressamente prevista dalla legge (art. 82 lett e) LOC). L'opzione per la carica di Municipale comporta immediatamente l'interruzione del rapporto di dipendente comunale.

4. Incompatibilità per carica: conviventi di fatto

Può una Municipale, convivente di fatto con il segretario comunale, esercitare la carica?

La legge lo vieta.

5. Incompatibilità per parentela

Può essere eletto in Municipio il fratello di un dipendente comunale?

La legge non lo vieta.

6. Incompatibilità per parentela

Possono sedere in Municipio zio e nipote?

La legge non lo vieta ma alla condizione che non siano consanguinei.

7. Incompatibilità per parentela

Possono sedere in Municipio nonno e nipote?

La legge non lo vieta.

8. Incompatibilità per parentela

Due fratelli sono eletti in Municipio. Possono sedere in Municipio?

La legge lo vieta. Può sedere in Municipio solo colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

9. Incompatibilità per parentela: parità di voti tra due candidati

Come è la procedura in caso di parità di voti tra due candidati in grado di parentela incompatibile?

L'elezione è decisa mediante sorteggio. L'escluso è inserito come primo subentrante nella lista dei non eletti.

10. Incompatibilità per parentela: accertamento

Compete al Giudice di pace verificare l'incompatibilità per parentela al momento del rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi?

No, la competenza è del Municipio.

11. Incompatibilità e Consorzi di Comuni

Un docente presso la scuola consortile di A – che comprende i Comuni di A, B e C – è eletto alla carica di Municipale per il Comune di C.

In questo caso non vi è una situazione d'incompatibilità poiché il docente non dipende dagli organi politici del Comune di elezione, bensì unicamente dagli organi consortili, segnatamente dal Consiglio consortile e dalla delegazione consortile (art. 14 L sul consorzio dei Comuni).